**ODG 4331**
**29.7.2026**

La Settima Commissione propone all'unanimità l'adozione delle seguenti delibere:

1) - **86/VV/2026 - (relatori Consiglieri ECCHER, FONTANA e FORZIATI)**

**Quesiti in ordine all'aggiornamento delle 'linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale', proposti dal Procuratore generale di Firenze con nota prot. n. 5731 del 25.6.2026 e dal Presidente del Tribunale di Milano con nota del 30.6.2026.**

**1. Premesse**

Con riferimento ai quesiti in oggetto – concernenti l'interpretazione della delibera plenaria del 10 giugno 2026 avente ad oggetto l'aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale – appare preliminarmente necessario precisare l'ambito oggettivo delle raccomandazioni approvate dal Consiglio.

Le linee guida disciplinano la comunicazione istituzionale direttamente effettuata dagli uffici giudiziari e, in particolare, le informazioni diffuse mediante comunicati o conferenze stampa. Esse non modificano la disciplina processuale relativa al rilascio di atti o copie di atti né assimilano tale attività alla comunicazione istituzionale.

Il quesito del Presidente del Tribunale di Milano investe, in particolare, la possibilità di continuare a trasmettere ai giornalisti accreditati, dopo l'esecuzione, le ordinanze applicative di misure cautelari e la necessità che l'aggiornamento reputazionale sia disposto soltanto su istanza dell'interessato. Entrambi i profili trovano risposta nei criteri di seguito esposti.

**2. Rilascio di atti o copie di atti**

Le raccomandazioni consiliari non incidono in alcun modo sulla disciplina relativa al rilascio di atti o copie di atti del procedimento penale.

Il richiamo contenuto nelle linee guida ai «*soli casi consentiti dalla legge*», alla diretta responsabilità del dirigente dell'ufficio e ai limiti e divieti previsti dall'art. 114 c.p.p. ha la funzione di ribadire la necessità che il rilascio avvenga nell'ambito di procedure organizzative definite – anche eventualmente recepite in protocolli condivisi tra gli uffici giudiziari e gli ordini professionali interessati, come nel caso del "*documento di intesa in materia di informazione giudiziaria*" citato dal presidente del Tribunale di Milano – e nel rispetto della

normativa vigente. Esso non introduce ulteriori condizioni, limitazioni o divieti rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio della copia, l'esistenza di un interesse in capo al richiedente, la permanenza di eventuali vincoli di segretezza e l'operatività dei divieti di pubblicazione rimane pertanto regolata esclusivamente dalle disposizioni del codice di procedura penale e delle altre norme applicabili.

L'interpretazione e l'applicazione di tale disciplina nel singolo caso competono all'ufficio giudiziario procedente. Le linee guida non possono quindi essere poste, di per sé, a fondamento del rigetto di una richiesta di rilascio di copia che sarebbe consentita secondo la disciplina codicistica.

La previsione della «*diretta responsabilità*» del dirigente ha, in altri termini, un significato organizzativo: richiede che l'ufficio stabilisca – anche previo confronto, come detto, con gli altri soggetti istituzionali interessati – modalità uniformi e controllabili per il rilascio, ma non modifica il regime sostanziale di accesso agli atti.

Le medesime considerazioni valgono dunque per la trasmissione ai giornalisti accreditati, che ne facciano richiesta, delle ordinanze applicative di misure cautelari dopo la loro esecuzione. Le linee guida non autorizzano né vietano tale prassi e non ne modificano in alcun modo il regime. La decisione se l'atto possa essere rilasciato o trasmesso e a quali condizioni resta affidata all'ufficio procedente, cui compete in via esclusiva interpretare e applicare la disciplina codicistica, inclusi i limiti e i divieti di pubblicazione previsti dall'art. 114 c.p.p. Il Consiglio, attraverso le raccomandazioni, non ha inteso offrire un'interpretazione delle norme processuali né introdurre vincoli ulteriori rispetto a quelli da esse derivanti.

In tale contesto, pertanto, resta ovviamente ben possibile promuovere l'adozione, in sede locale, di protocolli finalizzati ad assicurare – come correttamente ricordato nel quesito del Presidente del Tribunale di Milano – informazioni omogenee e paritarie tra tutte le agenzie di informazione interessate.

**3. Distinzione tra rilascio della copia e comunicazione istituzionale**

Il rilascio di copia di un atto, anche quando il richiedente sia un giornalista, non costituisce, ai fini delle linee guida, una comunicazione istituzionale dell'ufficio.

Si tratta di attività differenti per presupposti, finalità e disciplina:

- con il rilascio della copia, l'ufficio decide sull'istanza di un soggetto che afferma di avere interesse a ottenere un atto;

- con il comunicato o la conferenza stampa, l'ufficio assume invece autonomamente l'iniziativa di rivolgersi alla collettività, selezionando le informazioni da rendere pubbliche e le modalità della loro rappresentazione.

La circostanza che il giornalista, dopo avere ottenuto legittimamente la copia, decida di pubblicarne il contenuto non trasforma retroattivamente il rilascio in un comunicato dell'ufficio. La pubblicazione costituisce una scelta autonoma dell'organo di informazione, compiuta sotto la responsabilità di quest'ultimo e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Ne consegue che il rilascio di copia di un decreto di sequestro, di un'ordinanza cautelare o di altro atto processuale non determina, neppure in caso di successiva pubblicazione, l'insorgenza dello specifico obbligo di aggiornamento previsto dalle linee guida.

Tale obbligo presuppone, infatti, una precedente iniziativa comunicativa direttamente riferibile all'ufficio giudiziario, realizzata mediante:

- un comunicato stampa;
- una conferenza stampa.

Non è quindi richiesto all'ufficio di seguire gli sviluppi di tutti i procedimenti i cui atti siano stati rilasciati a giornalisti, né di monitorare le modalità con le quali la stampa abbia successivamente utilizzato tali atti.

**4. Necessità dell'indicazione nominativa**

Lo specifico obbligo di aggiornamento previsto dalle linee guida presuppone, inoltre, che il comunicato o la conferenza stampa dell'ufficio abbiano contenuto l'**indicazione nominativa della persona coinvolta.**

L'individuazione nominativa (o l'inequivoca individuazione sulla base della qualifica soggettiva) costituisce un requisito oggettivo di delimitazione dell'obbligo. Non è pertanto sufficiente che il destinatario della comunicazione possa essere indirettamente identificato sulla base delle circostanze narrate, di informazioni diffuse da altre fonti o di conoscenze presenti nel contesto locale.

Conseguentemente, l'obbligo non sorge:

- quando il comunicato descriva il fatto senza indicare il nome delle persone coinvolte;
- quando gli autori del reato siano ignoti al momento della comunicazione e vengano identificati soltanto successivamente;
- quando l'identità di questi ultimi diventi conoscibile attraverso autonome attività giornalistiche o altre fonti estranee alla comunicazione dell'ufficio.

L'eventuale successiva identificazione dei soggetti coinvolti non modifica, infatti, il contenuto originario del comunicato e non fa sorgere retroattivamente un obbligo di aggiornamento.

Quando, invece, l'ufficio abbia diffuso un comunicato o tenuto una conferenza stampa contenente l'indicazione nominativa della persona e riguardante indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, l'aggiornamento opera secondo il meccanismo previsto dal testo approvato:

- **nella fase delle indagini preliminari**, può essere disposto d'ufficio oppure su istanza dell'interessato;
- **dopo l'esercizio dell'azione penale**, può intervenire soltanto su istanza dell'interessato.

Ne consegue, con specifico riferimento al quesito del Presidente del Tribunale di Milano, che l'aggiornamento può essere disposto anche d'ufficio soltanto finché il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Dopo l'esercizio dell'azione penale, l'iniziativa è rimessa esclusivamente all'interessato. Tale delimitazione tiene conto anche dell'esigenza di evitare che una comunicazione tardiva, non richiesta, riattualizzi una vicenda ormai uscita dal circuito informativo e determini un effetto contrario a quello di protezione perseguito.

L'aggiornamento, ovviamente, non riguarda ogni sviluppo del procedimento, ma soltanto gli esiti qualificati contemplati dalle linee guida, quali archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni, e deve essere effettuato secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità rispetto alla comunicazione iniziale.

Non viene dunque imposto un monitoraggio indistinto e continuativo di tutti i procedimenti, ma un intervento circoscritto alle comunicazioni nominative effettuate direttamente dall'ufficio e alle successive vicende espressamente rilevanti.

**5. Comunicazioni della polizia giudiziaria**

Lo specifico obbligo di aggiornamento non nasce neppure dalle comunicazioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

La circostanza che un comunicato della polizia giudiziaria sia stato eventualmente previamente autorizzato dalla procura non comporta che esso divenga, per ciò solo, un comunicato dell'ufficio giudiziario. L'autorizzazione costituisce infatti esercizio dei poteri di direzione e controllo attribuiti al procuratore, ma non determina l'imputazione della comunicazione all'ufficio ai fini del meccanismo di aggiornamento previsto dalle linee guida.

Resta naturalmente fermo il dovere dell'ufficio, nel momento in cui valuta l'autorizzazione, di verificare che la comunicazione della polizia giudiziaria sia conforme alla legge, rispetti la presunzione di innocenza e utilizzi un linguaggio corretto, sobrio e proporzionato.

Da tale controllo preventivo non discende tuttavia un successivo obbligo dell'ufficio di seguire e comunicare gli sviluppi del procedimento.

Una diversa conclusione può configurarsi soltanto quando l'ufficio faccia proprio il contenuto della comunicazione della polizia giudiziaria e lo diffonda autonomamente, ad esempio mediante un proprio comunicato ufficiale o nell'ambito di una propria conferenza stampa. In tale ipotesi, l'eventuale obbligo di aggiornamento deriverebbe non dall'autorizzazione concessa alla polizia giudiziaria, ma dalla distinta comunicazione direttamente effettuata dall'ufficio.

**6. Conclusioni**

Alla luce di tali precisazioni, le linee guida non determinano un aggravio organizzativo generalizzato per gli uffici giudiziari.

Esse non impongono:

- di modificare le prassi relative al rilascio o alla trasmissione di atti o copie consentiti dalla legge, comprese le ordinanze applicative di misure cautelari;
- di monitorare tutti gli atti rilasciati ai giornalisti;
- di seguire tutte le successive pubblicazioni della stampa;
- di aggiornare comunicazioni prive dell'indicazione nominativa degli interessati;
- di seguire gli sviluppi delle comunicazioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

Lo specifico obbligo di aggiornamento riguarda esclusivamente i casi nei quali l'ufficio abbia scelto di diffondere direttamente, mediante comunicato o conferenza stampa, informazioni nominative relative a vicende di particolare impatto reputazionale. Nella fase delle indagini preliminari esso può essere attivato d'ufficio o su istanza dell'interessato; dopo l'esercizio dell'azione penale può intervenire soltanto su istanza di quest'ultimo.

Si tratta, pertanto, di un meccanismo puntuale e proporzionato, volto a responsabilizzare l'ufficio rispetto alle comunicazioni che esso stesso abbia deciso di immettere nel circuito pubblico, senza interferire con la disciplina codicistica del rilascio degli atti e senza imporre forme generalizzate di monitoraggio dei procedimenti o dell'informazione giornalistica.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti in oggetto nei termini di cui in parte motiva.

2) - **1027/OP/2025 - (relatore Consigliere ECCHER)**

**Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per il quadriennio 2026/2029, adottato con decreto in data 4.8.2025.**